

Regolamento per la regolarità del pagamento della quota annuale di Socio della Lipu e continuità della qualifica di Socio.

Approvato dal Consiglio direttivo della Lipu il 17 gennaio 2019

- 1) Ai sensi dello Statuto dell'Associazione e oltre a quanto ivi altrimenti previsto, il Socio della Lipu è da considerarsi tale a decorrere dalla data del pagamento della quota di iscrizione all'Associazione, che ha validità annuale, e fino al 364° giorno successivo.
- 2) Il Socio è altresì in regola quando ha effettuato il pagamento della quota di rinnovo dell'iscrizione decorsi meno di 365 giorni dal pagamento precedente.
- 3) Al fine di permettere al Socio di rinnovare la quota associativa e agli uffici preposti di registrare le quote e i rinnovi, è stabilito per prassi consolidata, qui confermata, che il Socio abbia sei mesi di tempo per rinnovare l'iscrizione all'Associazione tramite il versamento della quota associativa. Solo nel momento del pagamento della quota di rinnovo dell'iscrizione, tuttavia, il Socio riacquista la regolarità della qualifica e i relativi diritti e doveri, dando così continuità alla propria qualifica di Socio.
- 4) La regolarità del Socio gli conferisce i diritti e i doveri della qualifica di Socio della Lipu, tra cui la facoltà di votare per il rinnovo degli Organi istituzionali dell'Associazione, se Socio da almeno un anno, e la facoltà di candidarsi alle cariche associative (Consiglio direttivo e Collegio dei Probiviri) se Socio con continuità da almeno tre anni.